

3



**UNIONE DEI COMUNI  
VAL D'HIMERA SETTENTRIONALE**

Via . FALCONE N. 41, 90022 CALTAVUTURO (PA)  
P.I. e C.F. 05488730820  
TEL 0921/547311 - Fax: 0921/541585  
PEC: unionevaldimera@pec.it

**C.U.C. Centrale Unica di Committenza**

**VAL D'HIMERA SETTENTRIONALE**

**CODICE A.U.S.A. 545860**

**Ente Appaltante : COMUNE DI COLLESANO**

**OGGETTO DELL'APPALTO:** Lavori di messa a norma del Campo di Calcio Comunale nel Comune di Collesano, ai sensi dell'Art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.e dell'Art. 36, comma 2, lettera D), del D.LGS. n. 50/2016  
- CUP: E41H11000020006 - CIG: 74294911ED

**VERBALE DI GARA**

**(Seduta Pubblica)**

L'anno duemila diciotto il giorno 12 del mese di GIUGNO alle ore 09:45 in Caltavuturo, presso la sala gare dell'Ufficio del Responsabile della Centrale Unica di Committenza VAL D'HIMERA SETTENTRIONALE sita al 2° piano della Via G. Garibaldi n. 41, sono presenti i componenti del Seggio di Gara, nominati con Determinazione del Presidente della C.U.C. "Val d'Himera Settentrionale" C.U.C. n. 09 del 29.05.2018 e Reg. UN. n.24 del 29.05.2018, come segue:

- Ing. Santina Meli: Presidente, in servizio presso la C.U.C. sopracitata.-
  - Geom. Fabio Fiandaca: Teste, Componente e R.U.P. dei Lavori, in servizio presso l'Ente Appaltante (Comune di Collesano).
  - Geom. Nicola Cirrito, Teste, Componente, in servizio presso la C.U.C. sopracitata.
- Svolge le funzioni di verbalizzante non componente - Sig.ra Calogerina Sireci -

Segretario Verbalizzante, in servizio presso la C.U.C. sopracitata.

Il Seggio di Gara come sopra individuato, si è riunito nella seduta odierna per espletare la gara relativa all'appalto in oggetto indicato da eseguirsi a pubblico incanto, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicarsi, con il criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs 50/2016 per il complessivo importo di € 1.179.743,50 di cui €.

€. 1.167.256,40 a base d'asta ed €. 12.487,10 per oneri per la sicurezza.

Preliminarmente, il Presidente dopo aver prelevato dall'Armadio Blindato, sito nella Sala Gare, il primo dei 6 Faldoni contenenti i Plichi dal n. 1 al n. 14, e verificato che ciascun Plico sia integro, idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e che rechi sul frontespizio l'intestazione, l'indirizzo del mittente e le indicazioni relative all'oggetto della gara, e procede all'apertura seguendo l'ordine di ricezione elencato.

Il Presidente dichiara aperta la seduta di gara, aperta al Pubblico.

La Commissione procede quindi all'esame del contenuto delle buste "A - Documentazione" al fine di verificarne la rispondenza alle disposizioni del Bando e del Disciplinare di gara, e per ciascun concorrente si determina sulla ammissione o esclusione come di seguito indicato:

N.	DITTA	AMMISSIONE	NOTE
8.	<b>A.T.I.</b> <b>IMPRESA MANDATARIA</b> 2G COSTRUZIONI SRL	<b>AMMESSA</b>	
	<b>IMPRESA MANDANTE</b> COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL		
	<b>A.T.I.</b> <b>IMPRESA CAPOGRUPPO</b> SOTER S.R.L.	<b>AMMESSA</b>	
9.	<b>IMPRESA MANDANTE</b> GEN.I.A GENERALI IMPIANTI AVANZATI S.R.L		

	<b>CONSORZIO</b> INTEGRA SOC. COOP.		
	<b>IMPRESA ESECUTRICE</b> HIMERA SOC. COOP. di Agrigento P.IVA: 02342360845 P.E.C.: <a href="mailto:himera@pec.it">himera@pec.it</a>	<b>AMMESSA</b>	
10.			
11.	FERVI S.R.L	<b>AMMESSA</b>	
	GIAMBRONE COSTRUZION S.R.L.	<b>AMMESSA CON RISERVA</b>	SOCCORSO ISTRUTTORIO (Art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016)
12.			
	RE.CO.GE S.R.L	<b>AMMESSA CON RISERVA</b>	SOCCORSO ISTRUTTORIO (Art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016)
13.			
	EUROVEGA COSTRUZIONI S.R.L	<b>AMMESSA</b>	
14.			

- PLICO n.10: La Commissione rileva che il CONSORZIO "INTEGRA SOC. COOP." partecipa con L'IMPRESA ESECUTRICE dei Lavori "HIMERA SOC. COOP." - Via Minerva n.15 - 92100 AGRIGENTO - P.IVA: 02342360845 - PEC: [himera@pec.it](mailto:himera@pec.it).

- PLICO n12: La Commissione rileva che l'Impresa "GIAMBRONE COSTRUZION S.R.L." presenta Polizza Fidejussoria ridotta all'1% allegando alla documentazione di gara la Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001, riferita però ai "Opere Strutturali per il sostegno terre. Lavori di manutenzione di Strade.", quindi per la Commissione la predetta Certificazione di qualità non è riferita alla categoria prevalente OG1. La stessa Certificazione pertanto non può essere riferita alla Categoria prevalente OG1 -Edifici civili e industriali. Così come stabilito dal TAR Sent. N.02716/2012 (Sentenza n. 2716 del 21 marzo 2012 - Tar Lazio, Roma) per poter dimezzare la cauzione, la qualità deve essere riferita all'oggetto specifico dell'appalto. In altri termini, l'Impresa si è avvalsa del beneficio della prestazione della garanzia provvisoria in misura ridotta, pur essendole precluso tale diritto. Inoltre, la predetta Sentenza afferma che: "Né può indurre ad una diversa conclusione che l'art. 63, co. 2, D.P.R. n. 207 del 2010 indichi come la

Certificazione del sistema di qualità aziendale sia riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche. Tale estensione vale evidentemente ove non risulti nel Certificato una ulteriore specificazione, mentre, ove nel certificato vi sia una diversa specificazione e cioè vi sia il riferimento ad una determinata tipologia di prestazioni, è evidente che la Certificazione non può riferirsi alla globalità delle categorie e classifiche, altrimenti la specificazione contenuta nel certificato non avrebbe alcun senso. Va da sé, allora, che se la certificazione di qualità reca una specifica categoria, la stessa deve intendersi riferita solo a quella e non anche alle altre categorie".

...omississ...In definitiva, il Collegio ritiene che la specificazione contenuta nella Certificazione di qualità riferita ad una sola categoria di lavori porta ad escludere che la stessa possa comprendere tutte le categorie di lavori, laddove, se il Certificato non avesse contenuto tale specificazione, la certificazione del sistema di qualità, ai sensi dell'ex art. 63, co. 2, D.P.R. n. 207 del 2010, sarebbe stata riferibile alla globalità delle categorie e classifiche. .... omissis.. L'attestazione SOA relativa ad una qualunque categoria (se non la prevalente), inoltre, non può ritenersi che valga di per sé a surrogare l'assenza della certificazione di qualità per la categoria non prevista nello stesso Certificato". Per quanto precede, la Commissione ritiene che la


Ditta non può usufruire del beneficio della diminuzione al 50% della garanzia provvisoria poiché la Certificazione di Qualità, non è relativa alla Categoria prevalente OG1, e pertanto dovrà integrare la cauzione provvisoria calcolandola per l'intero importo previsto nel Bando di Gara. Pertanto, SI AMMETTE "CON RISERVA" la ditta, considerando la predetta omissione regolarizzabile attraverso la Procedura del "Soccorso Istruttorio" di cui all'Art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016. La Commissione da mandato al R.U.P. anche R.V.R., presente in questo Seggio di



Gara, di chiedere all'Impresa di produrre l'Integrazione della Polizza Fidejussoria, da fare pervenire entro il termine di dieci (10) giorni dal ricevimento della richiesta a mezzo PEC alla C.U.C. Val D'Himera Settentrionale, a pena di esclusione dalla presente Gara.

- PLICO n. 13: La Commissione rileva che l'Impresa "RE.CO.GE S.R.L" presenta Polizza Fidejussoria ridotta all'1% allegando alla documentazione di gara la Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001, riferita però ai "Restauro e Manutenzione di Beni Immobili sottoposti a Tutela", quindi riferita alla Categoria OG2. In altri termini, la Commissione rileva che *la predetta Certificazione di Qualità non è riferita alla Categoria Prevalente OG1-Edifici civili e industriali.*


Così come stabilito dal TAR Sent. N.02716/2012 (Sentenza n. 2716 del 21 marzo 2012 - Tar Lazio, Roma) per poter dimezzare la cauzione, la qualità deve essere riferita all'oggetto specifico dell'appalto. In altri termini, l'Impresa si è avvalsa del beneficio della prestazione della garanzia provvisoria in misura ridotta, pur essendole precluso tale diritto. Inoltre, la predetta Sentenza afferma che: *"Né può indurre ad una diversa conclusione che l'art. 63, co. 2, D.P.R. n. 207 del 2010 indichi come la Certificazione del sistema di qualità aziendale sia riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche. Tale estensione vale evidentemente ove non risulti nel Certificato una ulteriore specificazione, mentre, ove nel certificato vi sia una diversa specificazione e cioè vi sia il riferimento ad una determinata tipologia di prestazioni, è evidente che la Certificazione non può riferirsi alla globalità delle categorie e classifiche, altrimenti la specificazione contenuta nel certificato non avrebbe alcun senso. Va da sé, allora, che se la certificazione di qualità reca una specifica categoria, la stessa deve intendersi riferita solo a quella e non anche alle altre categorie".*

...omississ...In definitiva, il Collegio ritiene che la specificazione contenuta nella Certificazione di qualità riferita ad una sola categoria di lavori porta ad escludere che la stessa possa comprendere tutte le categorie di lavori, laddove, se il Certificato non avesse contenuto tale specificazione, la certificazione del sistema di qualità, ai sensi dell'ex art. 63, co. 2, D.P.R. n. 207 del 2010, sarebbe stata riferibile alla globalità delle categorie e classifiche. .... omissis.. L'attestazione SOA relativa ad una qualunque categoria (se non la prevalente), inoltre, non può ritenersi che valga di per sé a surrogare l'assenza della certificazione di qualità per la categoria non prevista nello stesso Certificato". Per quanto precede, la Commissione ritiene che la Ditta non può usufruire del beneficio della diminuzione al 50% della garanzia provvisoria poiché la Certificazione di Qualità, non è relativa alla Categoria prevalente OG1, e pertanto dovrà integrare la cauzione provvisoria calcolandola per l'intero importo previsto nel Bando di Gara. Pertanto, SI AMMETTE "CON RISERVA" la ditta, considerando la predetta omissione regolarizzabile attraverso la Procedura del "Soccorso Istruttorio" di cui all'Art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016, La Commissione da mandato al R.U.P. anche R.V.R., presente in questo Seggio di Gara, di chiedere all'Impresa di produrre l'Integrazione della Polizza Fidejussoria, da fare pervenire entro il termine di dieci (10) giorni dal ricevimento della richiesta a mezzo PEC alla C.U.C. Val D'Himera Settentrionale, a pena di esclusione dalla presente Gara.

Alle ore 13,50 dopo avere esaminato la documentazione dei 7 (sette) concorrenti, come sopra elencati, di cui n. 2 (due) AMMESSI CON RIESERVA alla Fase Successiva di gara, la Commissione decide di sospendere la seduta rinviando le operazioni di gara a giorno 21 Giugno 2018 alle ore 9,30.


Tutti i Plichi da esaminare ed esaminati vengono conservati nell'Armadio Blindato



della Sala Gare della C.U.C.

Letto, confermato e sottoscritto

- **Ing. Santina Meli**: Presidente:



- **Geom. Fabio Fiandaca**: Teste, Componente:



- **Geom. Nicola Cirrito** – Teste, Componente:



- **Sig.ra Calogerina Sireci** – Segretario Verbalizzante:

